# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2404)

# DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni (SPAGNOLLI)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

col Ministro di Grazia e Giustizia (REALE)

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo (CORONA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1967

Modifiche alla normativa circa l'autorizzazione per la inserzione di numeri telefonici in guide, annuari, eccetera

Onorevoli Senatori. — L'articolo 219 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, riserva all'esercente il servizio telefonico pubblico la pubblicazione, sotto qualsiasi forma, nonchè la vendita e distribuzione degli elenchi di abbonati alle reti telefoniche urbane, o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti, supplementi, notiziari o bollettini.

Per l'articolo 220 dello stesso Codice, inoltre, sono riservate al Ministero delle poste e telecomunicazioni, che può provvedervi direttamente o a mezzo di concessione ad uno degli Istituti di previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela, la pubblicazione sotto

qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione dell'elenco generale di tutti gli abbonati della Repubblica o di guide telefoniche generali o di estratti, supplementi, notiziari o bollettini.

Peraltro l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, ha devoluto la vendita e la distribuzione dell'elenco generale telefonico alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, che può provvedervi direttamente o mediante concessione a privati.

Coordinandosi con quest'ultima previsione, l'articolo 3 del decreto ministeriale 24 giugno 1948 (concernente le modalità per la

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

autorizzazione ad inserire numeri telefonici su annuari, guide turistiche e commerciali ed altre pubblicazioni) prevede che le predette pubblicazioni, autorizzate a norma dell'articolo 221, passano sotto la gestione della Cassa integrativa.

Detto articolo 221 del Codice postale consente che, previa formale autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, possano essere indicati i numeri telefonici corrispondenti alle persone ed enti nominati negli annuari, guide, albi professionali ed in tutte le pubblicazioni che contengano elenchi di qualsiasi genere.

In forza della concessione avuta la ripetuta Cassa integrativa percepisce un contributo, la cui misura viene stabilita con deliberazione del Comitato amministratore della Cassa medesima ed è attualmente fissata in lire 5 per ogni numero telefonico inserito a carattere utilitario ed in lire 10 per ogni numero la cui pubblicazione assuma carattere reclamistico.

L'articolo 222 del citato Codice postale e delle telecomunicazioni stabilisce, infine, che nel caso di pubblicazioni edite in violazione delle norme dei precedenti articoli 219, 220 e 221, i contravventori incorrono nell'ammenda fino ad un massimo di lire 400.000 e le pubblicazioni stesse sono soggette a sequestro ovunque si trovino, anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione.

In ordine alla normativa sopra descritta sono stati mossi rilievi da parte di Enti ed Associazioni vari, nonchè da operatori economici specie del settore del turismo, i quali hanno sollecitato l'abrogazione o quanto meno la modificazione delle norme che fanno obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione ministeriale per l'inserzione dei numeri telefonici negli annuari, guide, albi, eccetera.

Tali rilievi, dei quali non ha mancato di farsi portavoce anche il Ministero del turismo e dello spettacolo, preoccupato dei riflessi negativi che l'accennata normativa produce sulla attività informativa che gli operatori del settore esplicano per i turisti italiani e stranieri, appaiono meritevoli di seria considerazione, per cui non possono essere disattesi.

Ed invero, se può presumersi che il fondamento della norma dell'articolo 221 del Codice postale e delle telecomunicazioni, è costituito dalla garanzia del controllo sulla esattezza dell'indicazione dei numeri telefonici nelle pubblicazioni di cui trattasi, tale esattezza è da ritenere ugualmente assicurata dalla diligenza dei singoli inserzionisti, i quali hanno interesse a fornire — ed in effetti forniscono — i propri numeri telefonici direttamente e nel modo più preciso e rapido ai compilatori delle guide, annuari, albi, eccetera.

È stato inoltre rilevato che l'espletamento delle incombenze che precedono il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 221 del Codice postale e delle telecomunicazioni comporta un ritardo nella pubblicazione delle guide, annuari, eccetera.

In realtà non può disconoscersi che il disbrigo dei predetti adempimenti, nonostante lo zelo e l'impegno posti dagli Organi competenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, costituisce una non indifferente remora alla celerità di azione degli operatori economici ed in particolare di quelli che agiscono nel settore turistico, nel provvedere alle pubblicazioni nelle quali si richiede la inserzione di numeri telefonici.

Ed invero appare evidente l'esigenza di liberalizzare tale settore, onde sgravare gli operatori economici e tutti coloro che sono interessati allo sviluppo del tipo di informativa di cui sopra, dall'obbligo di munirsi della preventiva autorizzazione ministeriale, tanto più che l'abolizione di una simile formalità non può produrre — come già detto — alcun inconveniente a chicchessia.

D'altra parte la perdita per la Cassa integrativa del contributo sopra indicato, in conseguenza dell'abolizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 221 del Codice postale e delle telecomunicazioni, non può costituire un motivo apprezzabile per il mantenimento dell'attuale normativa, stante la esiguità del gettito complessivo annuo (lire 400.000 circa), che, oltretutto, non compensa nemmeno le spese relative agli adempimenti necessari per addivenire al rilascio dell'autorizzazione stessa.

#### LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pertanto, si è ritenuto opportuno predisporre l'accluso disegno di legge con il quale si provvede ad eliminare l'obbligo dell'autorizzazione in atto prescritta dall'articolo 221 del Codice postale e delle telecomunicazioni, per l'inserzione di numeri telefonici in guide, annuari, albi professionali, eccetera.

In concreto, si propone di sostituire la norma del predetto articolo 221 con altra disposizione che consenta l'inserimento di numeri telefonici in dette pubblicazioni ferma restando peraltro la riserva per l'Amministrazione e per la Società concessionaria del pubblico servizio telefonico di pubblicare, vendere e distribuire rispettivamente gli elenchi generali degli abbonati telefonici di tutta la Repubblica, le guide generali o gli estratti e gli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane, le guide telefoniche zonali o gli estratti.

Nel contempo si ritiene di dover procedere alla modifica degli articoli 219 e 220, per eliminare dal loro testo le parole « supplementi, notiziari o bollettini », poichè si riferiscono a previsioni che in effetti o non hanno trovato mai attuazione nè da parte della Società concessionaria nè tanto meno da parte dell'Amministrazione (notiziari e bollettini) o non rispondono più ad effettive esigenze pratiche (supplementi).

In relazione alle modifiche anzidette viene variato il testo del primo comma dell'articolo 222 del Codice postale e delle telecomunicazioni, allo scopo di adeguarne la norma
alla nuova situazione che viene a determinarsi per effetto dell'abrogazione dell'obbligo dell'autorizzazione preventiva per l'inserimento di numeri telefonici in elenchi
parziali, guide, eccetera.

Il disegno di legge in esame ha ottenuto la preventiva adesione dei Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia e del turismo e dello spettacolo.

#### LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

### Articolo unico.

Gli articoli 219, 220, 221, 222 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 219. — « La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti sono riservate esclusivamente all'esercente del servizio telefonico, il quale dovrà pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati ».

Art. 220. — « La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione dell'elenco generale di tutti gli abbonati della Repubblica o di guide telefoniche generali o di estratti sono riservate esclusivamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che vi provvederà direttamente, oppure per concessione ad uno degli Istituti di previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela.

I concessionari dei servizi telefonici sono obbligati a fornire i dati e le notizie necessarie nei modi e nei termini stabiliti dal Ministero ».

Art. 221. — « È consentito l'inserimento in guide turistiche o commerciali, annuari e albi professionali di numeri telefonici corrispondenti a persone ed enti in detti elenchi nominati, semprechè gli elenchi medesimi non consistano in meri estratti delle pubblicazioni indicate nei precedenti articoli 219 e 220 ».

Art. 222. — « Chiunque pubblica, vende o distribuisce comunque a pagamento o gratuitamente elenchi di abbonati al telefono, sotto qualsiasi forma o denominazione, o altre pubblicazioni in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 219 e 220, è punito con l'ammenda fino a lire 400.000.

Le pubblicazioni suddette sono soggette a sequestro ovunque si trovino anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione ».